

20/03/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - D.L. Cura Italia

Ad integrazione delle precedenti circolari rendiamo note alcune delle ulteriori misure introdotte con il Decreto Legge n.18 del 17-03-2020.

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi.

A decorrere dal 5 Marzo e per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori un periodo di congedo non superiore a 15 giorni, fruibile anche in maniera frazionata, per i figli di età non superiore a 12 anni.

Il limite di età di cui al punto precedente non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

La fruizione di tale congedo è altresì subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi, Reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale congedo, al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità (ad esclusione dell'incidenza delle mensilità aggiuntive). I periodi di congedo sono inoltre coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti e/o in corso dal 5 Marzo sono convertiti nel congedo di cui al presente articolo con diritto all'indennità al 50%, purché in presenza dei requisiti di cui sopra.

I genitori dipendenti del settore privato con figli minore di età compresa tra 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi, Reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali) o altro genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza la corresponsione di alcuna indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le modalità operative per accedere a tale congedo verranno definite dall'Inps.

In alternativa al congedo di 15 giorni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby - sitting nel limite massimo di

600,00 euro, da utilizzarsi per le prestazioni rese nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia e le modalità di richiesta verranno definite dall'Inps.

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata è previsto uno specifico congedo, decorrente dal 5 Marzo e per tutto il periodo di sospensione servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il quale è riconosciuta un'indennità, per i figlio minori di età non superiore a 12 anni.

Durante tale congedo è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps; in tal caso, la stessa sarà commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

In alternativa al congedo previsto per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps ovvero ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby - sitting nel limite massimo di 600,00 euro, da utilizzarsi per le prestazioni rese nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia e le modalità di richiesta verranno definite dall'Inps.

Il bonus di cui al punto precedente è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti Legge 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.

Tali giornate possono essere utilizzate a discrezione del dipendente nel mese di Marzo o di Aprile, in aggiunta ai 3 giorni ordinari di permessi previsti dalla Legge 104.

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comparto).

Per il periodo di cui al punto precedente, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena

con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono altresì considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi di legge, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Il monitoraggio delle domande è rimesso agli enti previdenziali.

Art. 27 Indennità una tantum a favore dei professionisti titolari di Partita IVA e co.co.co.

Nel rispetto del limite di spesa stabilito, è riconosciuta un'indennità, erogata direttamente dall'Inps, pari a € 600 a favore dei professionisti titolari di Partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. (allo stato attuale, visto il tenore della disposizione, sembra che l'indennità spetti a prescindere dalla sospensione del contratto e/o dalla sospensione dell'erogazione dei compensi e/o corrispettivi periodici, ma si attendono chiarimenti in tal senso). Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (si veda quanto indicato con riferimento al successivo Art. 96).

Art. 28 Indennità una tantum a favore dei lavori autonomi AGO

Prevista altresì l'erogazione di un'indennità una tantum pari a € 600 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Artigiani e Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

Art. 29 Indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore turismo

Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a € 600. Il Decreto annunciato per Aprile 2020, potrebbe estendere tale indennità anche al mese di Aprile 2020.

Art. 33 Ampliamento dei termini per la presentazione delle domande Naspi e DIS-COLL

È stato altresì ampliato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL per tutti gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa intercorsi durante l'anno 2020. Il nuovo termine passa così da sessantotto a centoventotto, mentre per le domande che sono già state presentate oltre il termine ordinario dei sessantotto giorni viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Art. 34 Sospensione termini decadenziali e prescrizionali Inps e Inail

Nel lasso di tempo intercorrente tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.

Art. 37 Proroga del pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro domestici

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (vengono quindi sospesi i termini di versamento relativi al 1° trimestre 2020 in scadenza al 10 Aprile 2020 nonché gli eventuali versamenti dovuti per interruzioni di rapporto di lavoro domestico intervenuti in suddetto periodo).

Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, e sulle somme per le quali è stato previsto il differimento non saranno applicate sanzioni e interessi.

Art. 39 Diritto di precedenza al lavoro agile

Sino al 30 aprile 2020, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti portatori di handicap, o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità, la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, purché sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta.

È stato altresì stabilito che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità smart working

Art. 42 Infortunio sul lavoro da contagio covid19

Viene previsto che in caso di accertato contagio del virus Covid19 in occasione di lavoro, ossia durante l'espletazione della prestazione lavorativa, alla stregua di quanto previsto per i medici del Servizio sanitario Nazionale, anche per i dipendenti del settore privato il contagio sul posto di lavoro è considerato infortunio sul lavoro, con la conseguente tutela a carico dell'Istituto assicuratore, il quale si farà carico anche degli oneri relativi al periodo di quarantena e/o il periodo di permanenza domiciliare fiduciaria.

Art. 46 Sospensione dei licenziamenti per motivi oggettivi

Attraverso tale disposizione, nell'ottica di salvaguardare (come annunciato) tutti i posti di lavoro nel settore privato, viene disposta la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.

La sospensione opera per 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", e riguarda tutte le procedure avviate, ai sensi degli Art. 5 e 24

della Legge 223/1991, successivamente alla data del 23 Febbraio 2020 (sono fatte salve pertanto le procedure avviate in data antecedente al 23 Febbraio).

La disposizione introduce altresì, a carico di tutti i datori indipendentemente dal numero di lavoratori occupati in azienda, un generalizzato divieto di licenziamento per motivi di carattere oggettivo ai sensi dell'Art. 3 della Legge 604/1966.

Anche in questo caso il divieto opera la durata di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, ossia dal 17 Marzo 2020.

Art. 63 Premio per i lavoratori dipendenti

Con il fine precipuo di favorire l'attività lavorativa dei dipendenti in modalità agile, nonché premiare i lavoratori che invece sono costretti a continuare a prestare la propria attività lavorativa presso la sede aziendale, il legislatore riconosce un "premio" una tantum nella misura massima di euro 100,00 a favore dei lavoratori dipendenti che prestino attività lavorativa nel corso del mese di Marzo 2020.

L'importo del bonus (esente da ritenute fiscali e contributive) è riproporzionato in ragione delle giornate effettivamente lavorate nel corso del mese di Marzo 2020, ed è erogato unicamente ai titolari di un reddito complessivo non superiore a € 40.000,00.

L'erogazione dell'incentivo ha luogo in via automatica da parte del sostituto d'imposta a decorrere dal mese di Aprile 2020, e comunque prima della chiusura delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il sostituto d'imposta recupererà la somma anticipata al lavoratore avvalendosi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Il nuovo Decreto annunciato per il mese di Aprile 2020 potrebbe estendere l'incentivo anche alle prestazioni lavorative rese nel mese di Aprile 2020.

Art. 64 Credito d'imposta per sanificare ambienti di lavoro

Il legislatore riconosce alle Aziende un contributo per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, rivolto a tutti i titolari di reddito d'impresa e redditi di arte e professione.

Tale contributo, che viene erogato sotto forma di credito d'imposta, sarà pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione e fino all'importo massimo di 20 mila euro.

L'attuazione della disposizione avrà luogo tramite apposito Decreto del MISE, ed il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse stanziare.

Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo per gli immobili della categoria C1 (negozi e botteghe).

Tale credito d'imposta non verrà riconosciuto per il canone di locazione di quelle attività che sono considerate essenziali come farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari. Tali attività infatti non sono state interessate dalla chiusura obbligatoria disposta con decreto del Governo. Tale credito d'imposta risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Art. 67 Sospensione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 vengono sospesi i termini relativamente all'attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso con gli enti impositori.

Sono sospesi i termini in generale per prescrizioni e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.

Il decreto con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici applica l'art. 12 del D.lgs. 15/2015 pertanto i termini che scadono il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Conseguentemente, i termini in scadenza quest'anno slitteranno di 2 anni ovvero il 31/12/2022 (si pensi agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, alle omesse dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014, alle cartelle di pagamento conseguenti a controlli formali periodo d'imposta 2015).

Art. 68 Sospensione versamento cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, rottamazione ter, saldo e stralcio

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Restiamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, vi aggiorneremo sulle prossime novità normative.

Cordiali saluti.